



ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO

Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG)

Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620

Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V

Sito: www.icsangiovanbianco.edu.it - e-mail: bgic86900v@istruzione.it



San Giovanni Bianco, 05/03/2021

Ai Genitori degli Allievi dell'Istituto

e p.c. A tutto il Personale

al Sito web

In riferimento alle richieste di attivazione della didattica in presenza si rappresenta che la nota n. 1990 del 05/11/2020 del Ministero dell'Istruzione, spesso richiamata a supporto delle richieste, afferma espressamente che:

“Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, **attenzione** dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell'età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.”

Si deve rilevare innanzitutto che **“attenzione”** non implica automaticamente attribuzione e/o riconoscimento di alcun diritto in relazione all'attivazione della didattica in presenza per i figli dei lavoratori impegnati nelle categorie citate.

Si osserva inoltre che per venire incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori sono stati attivati dal Governo degli strumenti specifici, quali smart working, bonus baby sitter, congedi retribuiti...

Si deve sottolineare che l'aggravamento repentino della situazione epidemiologica, con l'abbassamento dell'età dei contagiati proprio nella fascia della popolazione studentesca, suggerisce di limitare quanto più possibile la presenza degli allievi a scuola.

Pertanto, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti e/o diverse previsioni normative, la didattica in presenza sarà consentita esclusivamente al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e, dietro motivata e specifica richiesta, ai figli del personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della pandemia, previa valutazione della compatibilità della presenza contemporanea in aula di un limitato numero di alunni, ricorrendo ove necessario alla rotazione di gruppi classe nell'arco della settimana.

Non è pensabile un'estensione generalizzata della possibilità di partecipare alle attività didattiche in presenza, in quanto ciò si tradurrebbe, di fatto, nella violazione della disposizione primaria che è quella di sospendere le stesse.

A tal proposito è utile precisare, avendo anche ricevuto elenchi di codici ATECO di presunte attività essenziali, che le stesse non hanno nulla a che vedere con i servizi PUBBLICI essenziali richiamati dalla nota 1990/2020, che, comunque, come detto, non attribuisce diritto alcuno di partecipare alle attività didattiche in presenza.

Le motivazioni della concessione ai figli del personale sanitario della possibilità di frequentare in presenza le attività didattiche, sono da rilevare nella circostanza che il venir meno della loro prestazione lavorativa, in questo momento in cui il carico ospedaliero è aggravato dall'evoluzione della situazione sanitaria, risulterebbe di difficoltosa sostituzione, in aggiunta alla circostanza, che



ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO

Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG)

Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620

Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V

Sito: www.icsangioannibianco.edu.it - e-mail: bgic86900v@istruzione.it



proprio per questo motivo, per tale personale è temporaneamente limitata la possibilità di fruizione di istituti che consentano di assentarsi dal lavoro.

Richieste relative ad altri servizi PUBBLICI essenziali, che, si ribadisce, non hanno nulla a che vedere con i codici ATECO delle attività consentite in seno alle limitazioni imposte dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza sanitaria, potranno essere prese in considerazione esclusivamente nella circostanza analoga che le prestazioni lavorative dei richiedenti siano direttamente interessate dalla gestione dell'emergenza sanitaria e la propria assenza dal lavoro possa arrecare un grave disservizio alla collettività, non essendo gestibile altrimenti il servizio per difficoltà di reperimento di idoneo personale sostitutivo.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Cagnes

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93